

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART. 1

E' costituita, con sede in Fossano – all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione presso il registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile - una società cooperativa a responsabilità limitata con la denominazione "COOPERATIVA CONSULENTI - società cooperativa" senza vincoli di individuazione grafica (maiuscole o minuscole) né di interpunzione.

La società ha durata fino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata a norma di legge, fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione, può istituire, modificare e sopprimere filiali, uffici, rappresentanze, recapiti, unità locali in genere, purchè non aventi carattere di sede secondaria, su tutto il territorio italiano e su tutto il territorio europeo.

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società per azioni.

ART. 2

La Cooperativa non ha finalità speculative ma intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità, applicandone i metodi ed ispirandosi, nella propria attività, ai principi della libera e spontanea co-

operazione alla cui diffusione ed affermazione è impegnata; essa ha per specifico scopo il miglioramento, la tutela e la valorizzazione dell'attività dei soci con coordinamento economico fra tutti i soci per il potenziamento delle loro attività attuando, nei limiti di legge, ogni idonea iniziativa ed attività.

La Cooperativa opererà nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2512 Codice Civile e potrà operare anche con terzi non soci, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2513 Codice Civile.

In ossequio ai dettami di legge per le cooperative a mutualità prevalente:

- a) è vietato distribuire i dividendi in misura superiore al limite fissato dalla legge, attualmente pari all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) è obbligatorio devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 3

Considerata l'attività mutualistica della società così come definita dal precedente articolo nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa si propone gli scopi seguenti :

- a) la formazione permanente e l'aggiornamento professionale di professionisti iscritti nei relativi Albi professionali dei Ragionieri Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti, Revisori Contabili, oltre che di altri professionisti iscritti nei relativi Albi professionali;
- b) curare l'acquisto collettivo e l'approvvigionamento, a seguito di richiesta dei soci, di quanto necessario allo svolgimento della professione esercitata;
- c) stipulare contratti e/o convenzioni con fornitori di attrezzature, macchine d'ufficio, cancelleria, per l'acquisizione, a prezzi più vantaggiosi rispetto a quelli di mercato, degli stessi beni da parte dei soci;
- d) stipulare convenzioni per conto dei soci per la trasmissione tramite Centri di Assistenza Fiscale di modelli di dichiarazioni fiscali o previdenziali;
- e) promuovere l'inserimento lavorativo dei giovani professionisti iscritti negli albi di cui al precedente punto a);
- f) svolgere attività di formazione rivolta a dipendenti dei soci ed attività di formazione finalizzata all'assunzione presso i soci stessi;

g) l'esecuzione di pratiche e servizi per conto ed a favore dei soci relativi alle formalità di natura civilistica, fiscale ed amministrativa previste dalla legislazione in rapporto alla professione dei soci stessi; la gestione di uno o più centri di elaborazione per il trattamento di dati ed informazioni di qualsiasi genere, utili al raggiungimento degli scopi sociali; lo studio di procedure, programmi, software, nonché lo sviluppo di ricerche utili ai soci.

La società cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

L'assemblea a norma delle vigenti Leggi può deliberare l'istituzione di un fondo di finanziamento con prestiti dei soci regolandolo con apposite norme. Sono in ogni caso tassativamente vietate le operazioni di raccolta richiamate dal R.D.L. 375/36, dalle Leggi 216/74 e 77/83 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle di cui al Dlgs. 143/91.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del Codice Civile.

ART. 4

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci i professionisti iscritti negli Albi Professionali di cui all'articolo 3, lettera a), con sede nel territorio italiano e/o nel territorio della Comunità Economica Europea. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'iscrizione quali soci di imprese e società clienti di studi soci, nonché di praticanti degli studi medesimi.

Il domicilio dei soci per quanto concerne i rapporti con la società s'intende eletto, a tutti gli effetti di Legge, nel luogo risultante dal libro soci.

Possono essere altresì ammessi come soci elementi tecnici ed amministrativi nel numero massimo consentito dalla legge.

Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

ART. 5

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio d'Amministrazione, specificando :

- a) ditta oppure ragione sociale e data di costituzione nel caso di persone giuridiche, nonché numero di codice fiscale
- b) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadi-

nanza del titolare o del legale rappresentante nel caso di persone giuridiche

- c) l'attività o la professione svolta
- d) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere
- e) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali
- f) il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica, anche ai fini di quanto previsto dal successivo articolo 20, comma 1, lettera a).

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio d'Amministrazione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati: in questo caso si applica il 4° comma dell'articolo 2528 Codice Civile.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa dello stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2528 C.C.

L'adesione del socio comporta esplicita autorizzazione alla Cooperativa a richiedere ed incassare eventuali rimborsi, sconti e riduzioni

spettanti sugli acquisti in convenzione di cui all'articolo 3, dovuti in base a norme di Legge o derivanti dalle convenzioni medesime.

ART. 6

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

ART. 7

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, per causa di morte se il socio è persona fisica, per scioglimento o liquidazione se il socio è persona giuridica.

ART. 8

E' consentito al Socio di recedere dalla Società, oltre nei casi previsti dalla Legge, qualora dimostri e documenti alla società, mediante presentazione, a mezzo di lettera raccomandata, di domanda motivata, attestante che siano venuti meno i requisiti necessari per essere ammessi a far parte della cooperativa indicati nell'art. 4, da esaminarsi da parte del Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere al collegio arbitrale

Il recesso ha effetto da quando tale domanda è accettata dal Consi-

glio d'Amministrazione, che dispone la trascrizione del recesso stesso sul libro dei Soci.

ART. 9

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso il socio :

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;
- c) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento previsto dall'articolo 29 oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti ;
- d) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

Nei casi indicati alla lettera c) e d) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata a regolarizzare la propria posizione, e la esclusione potrà aver luogo solo trascorsi 30 (trenta) giorni da detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente.

ART. 10

Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con gli eredi e legatari della di lui quota sociale, purché essi abbiano i requisiti per l'ammissione, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che accerti detti requisiti. Essi, entro sei mesi dalla data del decesso,

dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o quello che li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2534, 1° comma, del Cod. Civ.

ART. 11

I soci receduti o esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trovi applicazione l'articolo precedente, hanno soltanto diritto al rimborso della quota sociale da essi effettivamente versata, calcolata sulla base del Bilancio in corso al momento in cui il recesso o l'esclusione diventano operativi e, comunque, in misura mai superiore al valore nominale. La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura di detto bilancio.

I soci receduti ed esclusi per motivi di cui agli articoli 8 e 9 saranno tenuti a versare alla società la somma eventualmente corrispondente al danno emergente ed al lucro cessante derivante dalla loro esclusione o dal loro recesso.

Competente a determinare l'ammontare di tale eventuale somma è il Consiglio di Amministrazione.

Le somme introitate sia a tale titolo che per la mancata presentazione nei termini della domanda di rimborso da parte dei soci uscenti o degli eredi o legatari dei soci defunti saranno destinati all'incremento del fondo di riserva ordinario.

I versamenti fatti dai soci esclusi o receduti non potranno mai essere

offerti in compensazione dei debiti verso la Cooperativa per qualsiasi titolo. In qualsiasi caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati.

Si applica l'articolo 2536, commi 2 e 3, del codice civile.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 12

Il patrimonio della società è costituito :

- a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero). La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi della gestione di cui all'art. 13 e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'articolo precedente ;
- c) da eventuali riserve straordinarie ;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

ART. 13

La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore saranno versati

con le modalità di volta in volta stabilite dal Consiglio di Amministrazione. La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

ART. 14

Le quote sociali, ai sensi dell'articolo 2530 c.c., possono essere cedute esclusivamente con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

ESERCIZIO SOCIALE

ART. 15

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza e di rappresentazione veritiera e corretta; gli Amministratori sono inoltre tenuti ad indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 c.c.).

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio, saranno così destinati:

- a) una quota annuale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art. 2545-quater, comma 2, c.c.)
- b) non meno del 30% al Fondo di Riserva Legale (art. 2545-quater comma 1 c.c.);

c) la rimanenza al fondo di riserva straordinario. I fondi di riserva di qualsiasi specie e natura sono indivisibili e non sono ripartibili tra i soci né durante l'esistenza della società né all'atto dello scioglimento della stessa, restando vincolati alla devoluzione ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ORGANI SOCIALI

A) ASSEMBLEA

ART. 16

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per :

a) l'approvazione del bilancio; b) la nomina degli amministratori, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale ; c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci a norma dei successivi art. 22 e 27; d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno.

L'Assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli amministratori o dei sindaci.

Nei casi previsti dall'articolo 2364 c.c., comma 2, l'Assemblea potrà essere convocata nel maggior termine previsto dal predetto articolo; in questo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione le ragioni della dilazione.

ART. 17

Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'Assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.

L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci oppure dal Collegio Sindacale.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso comunicato con lettera raccomandata a.r. almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data della eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo a quello stabilito per la prima. In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e sono intervenuti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. Tuttavia in questa ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 18

L'assemblea ordinaria è valida, qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati nell'adunanza.

Le Assemblee straordinarie deliberano in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione sono regolarmente costituite con la partecipazione di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti di tutti i soci e deliberano con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi dei voti dei soci presenti e rappresentati nell'adunanza.

ART. 19

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta. Le modalità delle votazioni saranno stabilite dalla Assemblea. Dovrà procedersi a scrutinio segreto se ne sarà fatta domanda da tanti intervenuti che rappresentino almeno un quarto dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione.

Ciascun socio ha un voto solo qualunque sia l'ammontare delle quote sottoscritte.

I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare al massimo dieci altri soci. Alle deleghe si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2372 del codice civile, devono essere menzionate

nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano nell'impresa, ai sensi dell'articolo 2539 comma 2 del codice civile.

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano, salvo diversa modalità deliberata dall'assemblea volta per volta.

ART. 20

E' consentito il voto per corrispondenza e, in questo caso:

- a) l'avviso di convocazione deve essere spedito per raccomandata a.r.
- b) la spedizione o l'inoltro dell'avviso di cui al punto precedente deve avvenire almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea e deve contenere per esteso la deliberazione proposta ;
- c) le schede di votazione possono essere recapitate a mano presso la sede della Cooperativa o presso uffici e/o recapiti della stessa, essere inoltrate a mezzo del servizio postale oppure pervenire tramite messaggio telefax o di posta elettronica ;
- d) lo spoglio delle schede deve essere fatto dal Presidente dell'Assemblea assistito da due scrutatori soci nominati dall'Assemblea stessa e da un Sindaco ;
- e) le deliberazioni proposte si considerano approvate se il numero di voti favorevoli costituisce la maggioranza dei voti dei soci presenti o

rappresentati, nonché di quelli dei soci che votano per corrispondenza, compresi tra questi ultimi quelli che abbiano inviato scheda bianca o nulla.

Le deliberazioni possono essere prese mediante referendum e, in questo caso:

devono essere osservate le disposizioni di cui alle precedenti lettera a) e b); lo spoglio delle schede deve essere fatto con le modalità stabilite nella precedente lettera d) ; il verbale deve essere redatto da un notaio e le deliberazioni proposte si considerano approvate se il numero dei voti favorevoli costituisce la maggioranza di quelli di cui dispongono tutti i soci.

I soci hanno diritto di assistere allo spoglio delle schede e di far inserire nel verbale le loro osservazioni.

ART. 21

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dalla persona designata dall'Assemblea.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente della Assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente.

Il segretario può essere un non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto dal notaio.

Anche il verbale redatto da un notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni della Assemblea.

B) **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

ART. 22

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre o cinque membri eletti fra i soci dall'Assemblea, che ne determina il numero, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2542 del codice civile.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'Assemblea la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

I Consiglieri eleggono fra loro un Presidente ed eventualmente un vice-Presidente ed un Consigliere delegato ; nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere un estraneo al Consiglio.

ART. 23

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi o da consegnarsi a mano non meno di cinque giorni prima della adunanza e, nei casi di urgenza a mezzo di telegramma in modo che i

Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio : a parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

ART. 24

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Essa può deliberare pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea. Può perciò anche deliberare l'adesione della Cooperativa a Gruppi Cooperativi paritetici o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche, e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dagli articoli 2381 e 2544, a uno o più dei suoi membri, oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso consiglio.

Ogni 180 (cento ottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle opera-

zioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Per il funzionamento del Comitato esecutivo valgono le norme dettate per il Consiglio di Amministrazione in quanto applicabili.

Il Consiglio può nominare il direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente compensi.

ART. 25

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, oppure la maggioranza o tutti gli Amministratori, si applica l'articolo 2386 del codice civile.

Art. 26

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale può compiere tutti gli atti che rientrino nell'oggetto sociale. Può, pertanto, con la sola sua firma, rilasciare anche liberatoria quietanza ad Enti Pubblici e rilasciare procure anche per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonché per l'assistenza e rappresentanza legale della società avanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente, qualora nominato e, in mancanza od assenza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio.

Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad al-

tro Consigliere oppure ad estranei al Consiglio con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

c) COLLEGIO SINDACALE

ART. 27

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 2397 comma 2 del codice civile, eletti dall'Assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso. I sindaci durano in carica per tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono sempre rieleggibili.

Qualora l'assemblea stabilisca che i Sindaci devono essere remunerati, la retribuzione deve essere fissata all'atto della nomina, con validità per tutta la durata della carica.

ART. 28

Il Collegio Sindacale deve controllare la Amministrazione della Società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del Bilancio composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I Sindaci devono : a) accertare che le valutazioni del patrimonio vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative ; b) accertare almeno ogni 90 (novanta) giorni la consistenza di cassa e l'esistenza

dei valori e dei titoli di proprietà della società o ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia ; c) intervenire alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione e possibilmente anche a quelli del comitato esecutivo, quando sia costituito ; d) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente ; e) convocare la assemblea qualora non vi provvedano gli amministratori ; f) redigere la propria relazione al bilancio, ai sensi dell'articolo 2429 del codice civile, integrandola con quanto richiesto dall'articolo 2545 del codice civile.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni.

I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

Fintantoché la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale a condizione che sia interamente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia e salvo che l'Assemblea, in sede di nomina del Collegio Sindacale, ritenga di affidare tale controllo ad un revisore contabile o a una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

ART. 29

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere

disciplinato da un regolamento interno da compilarli dal Consiglio di Amministrazione e da approvarli dalla assemblea.

Nello stesso regolamento potranno stabilirsi i poteri del direttore e del comitato esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

ART. 30

In qualunque caso di scioglimento della Società, la Assemblea con la maggioranza stabilita nell'art. 18, 3° comma, nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale effettivamente versato, deve essere destinato ai fondi mutualistici ai sensi del 5° comma art. 11 Legge 59/92.

ART. 31

Si riassumono i requisiti mutualistici, già indicati nei precedenti articoli 2-3-15-30 del presente statuto:

- a) è vietato distribuire i dividendi in misura superiore al limite fissato dalla legge, attualmente pari all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti ri-

- spetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;
 - d) è obbligatorio devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 32

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, su istanza della parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio I.A.A. di Cuneo.

Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

ART. 33

Per tutto quanto non regolamentato dall'atto costitutivo e dal presente statuto, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative rette coi principi della mutualità prevalente anche agli effetti tributari

e, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.